



COMUNICATO UFFICIALE N. 66
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 42/A della F.I.G.C., inerente il rigetto dei ripescaggi in Lega Pro.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Consiglio Federale

- viste le domande di ripescaggio al Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2016/2017 presentate dalle società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., CAVESE 1919 S.R.L. ed F.C. RIETI S.R.L.;
- visti i Comunicati Ufficiali n. 368/A del 26 aprile 2016, n. 428/A del 7 giugno 2016 e n. 5/A del 13 luglio 2016;
- esaminate le relazioni in data 3 agosto 2016, che riportano le risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in ordine alla verifica degli adempimenti prescritti dai succitati Comunicati Ufficiali ai fini dell'integrazione dell'organico della Divisione Unica-Lega Pro 2016/2017;
- considerato che, alla luce delle verifiche effettuate, le società sopraindicate non hanno soddisfatto tutti i requisiti all'uopo prescritti, per i motivi specificati, relativamente a ciascuna di esse, nelle suddette relazioni del 3 agosto 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- tenuto altresì conto che, per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., sussiste anche la condizione preclusiva al ripescaggio prevista dalla lett. D4) del Comunicato Ufficiale n. 428/A del 7 giugno 2016;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di respingere per le motivazioni di cui in premessa le domande presentate, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 13 luglio 2016, dalle società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., CAVESE 1919 S.R.L. ed F.C. RIETI S.R.L.;

d i s p o n e

che gli uffici della Federazione e la Lega Italiana Calcio Professionistico restituiscano alle predette società, ove depositato, l'assegno circolare relativo al contributo straordinario nonché quant'altro allegato alle domande di ripescaggio.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 384/A del 16 maggio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA 4 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio